

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1433

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTA, CASTELLUCCI, MIROGLIO, STELLA, ZOLLA,
FUSARO, DEL DUCA, BECCARIA, BALDI, PENZA**

Presentata il 21 dicembre 1972

Modifica degli articoli 1 e 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, concernente l'ordinamento professionale dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — A norma dell'articolo 4, lettera c), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, contenente il regolamento per la professione di geometra, « per essere iscritti all'albo dei geometri è necessario... avere conseguito uno dei diplomi indicati nell'articolo 1 ». Il richiamato articolo 1 dispone, poi, che « il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 ». Il diploma, richiamato dall'articolo 1 del regio decreto 274/1929 e disciplinato dal regio decreto 1054/1923 e dalle successive leggi in materia, veniva conseguito dopo il superamento di un esame di Stato effettuato alla presenza di una Commissione della quale facevano parte integrante membri « estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente » (articolo 4 del regio decreto 24 giugno 1952, n. 649, convertito nella

legge 25 luglio 1952, n. 1059, e articoli 1 e seguenti della legge 6 marzo 1958, n. 184) e sostenuto su tutte le materie rilevanti ai fini dell'esercizio della professione di geometra (decreto ministeriale 30 settembre 1959, emanato ai sensi della legge 184/1958).

La materia degli esami di abilitazione per geometra è stata recentemente disciplinata dal decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha strutturato l'esame in modo totalmente nuovo, eliminando ogni carattere tecnico-pratico delle relative prove. Sulla base dei titoli, conseguiti a seguito degli esami di cui alla legge 119/1969, numerosi diplomati hanno presentato ai vari Collegi dei geometri domanda di iscrizione all'albo professionale. Con ordinanza in data 23 marzo 1971, il Consiglio nazionale dei geometri in sede giurisdizionale, in occasione della decisione dei ricorsi, ad esso proposti da alcuni interessati avverso i provvedimenti con i quali il Collegio di Reggio Emilia aveva negato la

iscrizione all'albo, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, terzo comma decreto-legge 9/1969: la questione è stata sollevata con riferimento all'articolo 33 della Costituzione, che prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, avendo il Consiglio nazionale dei geometri ritenuto non conforme al dettato costituzionale la previsione della nuova legge, in quanto con essa si consentiva la iscrizione all'albo professionale (e, quindi, l'esercizio professionale) senza una preventiva prova di esame di carattere tecnico-pratico.

Con sentenza 12 gennaio-15 marzo 1972, n. 43, la Corte costituzionale ha deciso la questione ad essa proposta, affermando una serie di principi di carattere generale.

La Corte, premesso che in base alla normativa originariamente emanata gli esami di Stato abilitanti all'esercizio della professione avevano avuto costantemente carattere tecnico-pratico, ha rilevato che le leggi, che si sono succedute in materia scolastica, e in particolare la legge 119/1969, « hanno un ambito ed un contenuto ben definiti e propri, essendo dettate per disciplinare la forma, i modi ed i tempi della istruzione pubblica, e non concernono minimamente le distinte e diverse materie delle libere professioni e non possono quindi riferirsi all'esercizio delle relative attività. A proposito, poi, degli esami da sostenere a conclusione degli studi, esse leggi tendono a mantenerli distinti da quelli professionali, previsti dai vari ordinamenti ». Ha ancora osservato la Corte costituzionale che « l'articolo 33, comma quinto, intervenuto quando, per l'esercizio pubblico di date professioni, vigevano generali o speciali ordinamenti, ha necessariamente di questi preso e dato atto e, prescrivendo un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per la abilitazione all'esercizio professionale, ha segnato e segna un limite all'attività, passata e futura, del legislatore. In sede di disciplina degli esami di Stato, di quello conclusivo dei corsi degli studi e di quello professionale, distinti o unificati che essi siano, non possono mancare norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tec-

nica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia ».

Sulla base di questa impostazione la Corte ha dichiarato non fondata la questione ad essa proposta, in quanto « la norma denunciata non ha portata innovativa e specificamente non dispone che colui che abbia superato l'esame di maturità alla fine dei corsi presso gli istituti tecnici per geometri, ed in quanto abilitato, per ciò solo, all'esercizio della professione, abbia diritto all'iscrizione nell'albo tenuto dal Consiglio del Collegio provinciale ». Un problema di conformità all'articolo 33 della Costituzione potrebbe se mai porsi per le norme specificamente relative all'iscrizione all'albo dei geometri (articolo 4 lettera c) regio decreto 274/1929), non per la norma del 1969 « che - interpretata nei sensi sopradetti - non concerne l'esame di abilitazione all'esercizio professionale ».

2. - La suindicata sentenza della Corte costituzionale ha fatto sorgere una serie di problemi di carattere pratico.

Costituisce, infatti, dato ormai incontestabile e sicuro quello che l'esame di Stato previsto dalla legge 119/1969, non ha carattere professionale, ma meramente accademico e, pertanto, esso non costituisce di per sé titolo sufficiente per l'iscrizione all'albo professionale. Ciò in quanto, secondo l'impostazione accolta dalla Corte costituzionale, il superamento dell'esame di Stato a carattere accademico ha carattere « abilitante » nel senso di costituire un presupposto, ossia una condizione necessaria per l'iscrizione all'albo; non costituisce, peraltro, condizione sufficiente, dovendo con essa concorrere l'altra condizione del superamento della prova specificamente diretta ad accertare la preparazione del diplomato anche dal punto di vista tecnico-pratico.

Si è, conseguentemente, posto per la categoria dei geometri il problema degli elementi e dei requisiti necessari e sufficienti per la iscrizione all'albo professionale.

Il problema sorge e si pone in modo particolare, in quanto, per la categoria dei geometri, prima dell'emanazione della nuova disciplina, lo esame di Stato professionale veniva svolto congiuntamente all'esame di Stato accademico in un'unica prova, avente contemporaneamente carattere teorico e pratico, con il superamento della quale si conseguiva « il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme

del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054»: tale titolo di studio, dato il suo duplice carattere ed il modo di svolgimento delle relative prove, era ad un tempo titolo accademico e abilitazione all'esercizio della libera professione (e, quindi, alla iscrizione nel relativo albo, come espressamente disposto dall'articolo 4, lettera c) regio decreto 11 febbraio 1929).

A seguito della riforma scolastica intervenuta nel 1969, gli esami di Stato conclusivi del ciclo scolastico degli istituti tecnici si svolgono in modo particolare, di carattere esclusivamente teorico, e mancano degli elementi necessari per poter assumere anche il carattere pratico di abilitazione all'iscrizione all'albo ed all'esercizio professionale. La riforma scolastica, che si è proposta finalità semplicemente accademiche, ha prodotto questo singolare risultato di eliminare una prova di esame, avente ad un tempo carattere accademico e professionale e quindi una duplice efficacia nell'ordinamento giuridico, e di istituire una prova di esame avente solamente carattere accademico, e, pertanto, per precisa statuizione interpretativa della Corte costituzionale, inidonea ad incidere anche nell'ambito professionale ed a costituire la base per la iscrizione all'albo e l'esercizio della libera professione.

Dal punto di vista giuridico, quindi, la riforma del 1969 ha determinato una carenza normativa. Infatti, secondo un principio generale, desumibile dall'articolo 33 della Costituzione, l'iscrizione all'albo professionale è possibile solo dopo il superamento di un esame di Stato avente ben definite caratteristiche tecnico-pratiche. Secondo la normativa vigente, invece, tale esame non è praticamente disciplinato, onde gli aspiranti geometri, pur dopo il conseguimento del titolo di studio accademico, non possono essere iscritti all'albo, non potendo effettuare la prova di esame all'uopo necessaria. La carenza normativa in proposito verificatasi e la circostanza dell'impossibilità attuale dello svolgimento della ulteriore prova di esame necessaria per l'iscrizione all'albo non possono dare, infatti, all'esame di Stato « accademico » un ulteriore rilievo giuridico, mancando esso delle necessarie caratteristiche sostanziali.

3. - A tale situazione di stasi, in mancanza di un pronto intervento riparatore del potere legislativo, ha cercato di porre rimedio il Consiglio nazionale dei geometri, nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione e di disciplina della categoria professionale.

Di fronte alla carenza normativa ed alla apparente impossibilità di procedere alle iscrizioni dei giovani diplomati, il Consiglio nazionale ha, infatti, con determinazione 18 maggio 1972, invitato i Collegi a procedere alla iscrizione agli albi dei diplomati dal 1969 al 1971 « allo scadere dei due anni dal conseguimento del diploma se dimostreranno di avere svolto una sufficiente pratica professionale presso un geometra, ingegnere civile, architetto, liberi professionisti, iscritti ai relativi albi professionali da almeno dieci anni. Detti professionisti possono essere anche titolari o direttori tecnici di una impresa di costruzioni, il tutto con certificati e documenti da conservare nella cartella personale dell'iscritto. In difetto di ciò, dovranno sostenere un colloquio integrativo tecnico-pratico innanzi ad una Commissione espressamente nominata dal Collegio, presieduta dal Presidente e con l'inserimento di almeno un membro esperto nelle materie professionali estraneo al Consiglio. I diplomati dal 1972 in avanti, oltre alla dimostrazione della pratica professionale come più sopra indicato e che dovrà essere biennale e svolta a tempo pieno, dovranno obbligatoriamente sostenere il colloquio integrativo tecnico-pratico ».

In tal modo si è, almeno temporaneamente, superata la situazione di stasi e, nell'interesse oggettivo della collettività e dei singoli professionisti interessati, si è permessa la continuità di attività in un settore di tanta importanza specie nel momento attuale.

4. - Pur dovendosi, anche in questa sede, riconoscere la sensibilità e la costante aderenza ai problemi della categoria professionale, che hanno improntato e caratterizzato l'attività del Consiglio nazionale dei geometri, è peraltro da ritenere che il problema possa ricevere una adeguata e definitiva soluzione solo in sede legislativa, cioè con un intervento positivo del legislatore, con il quale si colmi la lacuna normativa esistente e si preveda e si disciplini specificamente l'esame di Stato avente carattere professionale.

La sentenza della Corte costituzionale, nel dare l'interpretazione dell'articolo 33 della Costituzione e nell'individuare specificamente la nozione di esame di Stato professionale, distinto ed autonomo (anche se talvolta formalmente congiunto) rispetto all'esame conclusivo del ciclo degli studi accademici, ha anche fissato i criteri ai quali il legislatore dovrà attenersi nel dare attuazione alla disposizione costituzionale.

Fermo rimanendo il carattere accademico dell'esame di Stato previsto dalla legge 119 del 1969, è certamente da escludere che il legislatore possa limitarsi ad un intervento formale, attribuendo senz'altro al superamento dell'esame, previsto dalla riforma scolastica del 1969, il valore di titolo per la iscrizione al relativo albo professionale: una norma di questo tipo, alla quale non si accompagnasse una modifica strutturale e sostanziale dell'esame stesso, sarebbe sicuramente illegittima, non presentando gli esami, previsti dalla riforma scolastica del 1969, quei caratteri sostanzialmente « professionali » che debbono avere secondo l'orientamento deciso dalla Corte costituzionale.

La nuova disciplina deve, invece, contenere « norme circa le condizioni di ammissione, i programmi di esame, e la struttura e funzione della commissione esaminatrice, e circa le garanzie per gli interessati, in modo tale che sia possibile ed effettivo un serio ed oggettivo accertamento del grado di maturità del discente e del concreto possesso da parte dello stesso della preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini possano giovare con fiducia ». In particolare, si deve prevedere un esame che sia « idoneo ad un conveniente accertamento da parte della commissione della preparazione pratica di chi, in possesso del titolo di studio, aspiri a svolgere in modo autonomo e pubblico l'attività professionale ».

5. — Al fine sopra accennato, di una definitiva risoluzione del problema della iscrizione all'albo professionale dei geometri alla stregua dei criteri desunti dall'interpretazione dell'articolo 33 da parte della stessa Corte costituzionale, è rivolta la riforma che si propone. Questa si basa essenzialmente sulla modifica delle disposizioni degli articoli 1 e

4 del regio decreto 274/1929, introducendo il principio della necessità, ai fini della iscrizione all'albo professionale, del superamento, oltre che dell'esame di Stato « accademico » previsto dalle norme vigenti, anche di un esame di Stato specificamente « professionale » avente carattere tecnico-pratico, rispetto al quale il diploma conclusivo del ciclo degli studi costituisce insieme alla pratica professionale, un mero titolo di ammissione.

In particolare, l'articolo 1 della legge, che si propone, sostituisce l'articolo 1 del regio decreto 274/1929, prescrivendo che l'esercizio della professione di geometra spetta ai geometri diplomati regolarmente iscritti negli albi dei Collegi. Ai fini della iscrizione all'albo, l'articolo 2, che sostituisce la lettera c) dell'articolo 4 del regio decreto 274/1929, richiede non solo il conseguimento del diploma accademico, ma anche il superamento, dopo due anni di effettiva pratica professionale, di un esame di Stato di carattere tecnico-pratico. Dato il carattere strettamente tecnico della disciplina di tale esame di Stato, non si è ritenuto di determinare fin d'ora direttamente le modalità, ma se ne è rimessa la determinazione ad un decreto che dovrà essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale dei geometri (articolo 3): nella determinazione di tali modalità dovranno, necessariamente essere seguiti i criteri dettati in proposito dalla Corte costituzionale dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Con una disposizione transitoria (articolo 4), si sono, infine, convalidate le iscrizioni agli albi professionali effettuate dai singoli Consigli dei collegi sulla base delle direttive dettate dal Consiglio nazionale con la suindicata determinazione 18 maggio 1972.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio della professione di geometra spetta ai geometri diplomati regolarmente iscritti negli albi dei Collegi, secondo le disposizioni che seguono: ».

ART. 2.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituita dal seguente testo:

« *c*) avere conseguito il diploma di geometra ai sensi delle norme vigenti »;

È altresì aggiunta la seguente lettera:

« *d*) avere, dopo conseguito il diploma, fatto pratica per almeno due anni a tempo pieno, ed in forma continuativa, presso un geometra, ingegnere civile, architetto liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno 10 anni. Detti professionisti possono essere anche titolari o direttori tecnici di una impresa di costruzioni. Alla fine del periodo di pratica, dovranno superare un esame di Stato di carattere tecnico-pratico ».

ART. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale dei geometri, saranno determinate le modalità per lo svolgimento dell'esame di Stato di cui alla lettera *d*) dell'articolo 4 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

ART. 4.

Sono convalidate a tutti gli effetti le iscrizioni agli albi professionali effettuate dai Consigli dei collegi dei geometri alla data di entrata in vigore della presente legge.